

Rep. n. 14519

ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI FINANZIATO CON LE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC 2000/2006 E 2007/2013) (CIG 5275794AED - CUP B61H17000120001) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di dicembre, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 *bis*, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 846731 del 22.12.2017 conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania (di seguito denominata, per brevità, Regione) - codice fiscale        nella persona della Dott.ssa Maria Somma, nata a        , nella qualità di Direttore della D.G. Autorità di Gestione - Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo

sviluppo e la Coesione (di seguito denominata, per brevità, Direzione Generale), autorizzata alla firma del presente contratto in virtù del combinato disposto della Delibera di Giunta n. 131 del 30.3.2016, del DPGRC n. 95 del 15.4.2016 e delle successive Delibere di Giunta regionale nn. 493 del 13.9.2016, 506 del 6.10.2016 e 594 del 25.10.2016. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. 714203 del 30.10.2017), conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito denominato, per brevità, RTI) di cui è capogruppo mandataria la Società Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a, codice fiscale e partita iva n. \_\_\_\_\_ nella persona del Dott. Antonello Amodio, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di procuratore speciale, autorizzato alla stipula del presente contratto giusta procura speciale, rep. n. 223459 del 19.12.2017, redatta per atto pubblico dal Dott. Giovanni Vicini, Notaio in Roma, alla Via \_\_\_\_\_, iscritto nel Collegio dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri, Civitavecchia, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Milano, alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_. La suddetta procura è conservata in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e contratti e Urp" della Segreteria della Giunta regionale ed è allegata al presente contratto.

Verificato dalla Direzione Generale che la Società Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a, (capogruppo mandataria), codice fiscale e partita iva n. \_\_\_\_\_ e la società Iniziativa Cube s.r.l. (mandante) codice fiscale e partita iva n. \_\_\_\_\_, si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese per scrittura priva-

ta del 22 settembre 2017, autenticata nelle firme dal predetto Notaio:

1) con rep. n. 223178 e racc. n. 26420 del 26.9.2017, per la Società Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., con sede legale in \_\_\_\_\_, alla \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;

2) con rep. n. 223174 del 26.9.2017, per la Società Iniziativa Cube s.r.l., con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale (documento n. T261286431 del 20.11.2017), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. è iscritta alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10.10.2000, codice fiscale e partita iva n. \_\_\_\_\_ e numero R.E.A. MI \_\_\_\_\_.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale (documento n. T258921899 del 26.10.2017), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Iniziativa Cube s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 24.5.2007, codice fiscale e partita iva n. \_\_\_\_\_ e numero R.E.A. NA \_\_\_\_\_.

Verificata dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., la richiesta di informazioni antimafia inoltrata dalla medesima Direzione alla Prefettura di Milano per la Società Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., con nota prot. n. MIUTG 174571 del 22.11.2017.

Verificata dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., la richiesta di informazioni antimafia inoltrata dalla medesima Direzione alla Prefettura di Napoli per la Società Iniziativa Cube s.r.l., con nota prot. n. \_\_\_\_\_.

NAUTG 222961 del 16.11.2017.

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., numero protocollo INAIL 9220991 del 22.10.2017 - scadenza validità 19.2.2018 - da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società a responsabilità limitata Iniziativa Cube s.r.l., numero protocollo INAIL 9435391 del 9.11.2017, scadenza validità 9.3.2018, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato, come da nota prot. n. 714216 del 30.10.2017 della Direzione Generale, che per il presente contratto, rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 26, comma 3 *bis*, non sussistono rischi di interferenze *ex art. 26, comma 3, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.* e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro zero.

Dopo tali verifiche i suddetti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo premettono:

– che con Decreto n. 461 del 2.8.2013 dell'Area Generale di Coordinamento “Programmazione, piani e programmi” veniva approvato il bando di gara per

l'affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica e Supporto per l’attuazione del Piano di intervento finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)” per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto ovvero dalla data di avvio del servizio *ex art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’ art. 302, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.* per un importo a base di gara pari ad Euro 3.250.000,00 (tremilioniduecentocinquantamila/00), oltre IVA;

– che, con Decreto n. 1 del 22.5.2014, dell’UOD di Supporto all’Autorità di Gestione FSC Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo della Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo, prendendo atto delle risultanze della valutazione operata dalla Commissione di gara, si aggiudicava definitivamente il “Servizio di Assistenza Tecnica e Supporto per l’attuazione del Piano di Intervento finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)”, in favore del RTI, per l’importo di Euro 2.037.775,90 (duemilioni-trentasettemilasettecentosettanta cinque/90), oltre IVA;

– che in data 1.8.2014, veniva sottoscritto con il RTI il contratto rep. n. 14440, (Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 14760 dell’1/8/2014 TER Ufficio Territoriale di NAPOLI 1 - Entrate) per l’affidamento del suddetto servizio, la cui durata era di trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione (scadenza: 31.7.2017);

– che nell’ambito dell’entità economica totale dell’appalto - pari a Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) - il bando di gara poneva a base d’asta l’importo di Euro 3.250.000,00 (tremilioniduecentocinquantamila/00), pre-

vedendo - alla sezione II.2.2 e nel relativo capitolato d'oneri (art. 6.3) - la facoltà per la Regione di ricorrere (entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e a suo insindacabile giudizio e senza che ciò costituisca un diritto in capo al RTI, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa all'epoca vigente) all'affidamento di attività consistenti nella ripetizione, in tutto o in parte, di servizi analoghi già affidati al RTI, per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi a far data dalla scadenza del contratto originario”;

– che la Direzione Generale, con nota prot. n. 483500 del 13.7.2017, avvalendosi della predetta facoltà invitava il RTI a presentare un'offerta tecnico-economica per la ripetizione del medesimo servizio oggetto del contratto stipulato con rep. n. 14440 dell'1.8.2014 (Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 14760 dell'1/8/2014 TER Ufficio Territoriale di NAPOLI 1 - Entrate);

– che con nota acquisita al protocollo n. 501375 del 20.7.2017 della Direzione generale, la mandataria del RTI presentava l'offerta tecnico-economica richiesta e manifestava la propria disponibilità all'espletamento dei servizi richiesti dalla Regione a decorrere dall'1/8/2017;

– che con Decreto n. 37 del 20.7.2017, la Direzione Generale nominava e delegava il “gruppo di lavoro” per la valutazione della conformità e della congruità dell'offerta tecnico economica del RTI , nonché per l'attestazione della sussistenza di tutti i presupposti di legge ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

– che con verbale del 21.7.2017, acquisito con prot. n. 506521 del 24.7.2017, il predetto gruppo di lavoro riteneva l'offerta tecnico-economica presentata dal RTI conforme al progetto di base nonché congrua rispetto alle indicazioni contenute

nella predetta nota di richiesta della Regione (prot. n. 483500 del 13.7.2017 della Direzione Generale) e attestava, altresì, la sussistenza di tutti i presupposti di legge ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'art. 63, comma 5, D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, con Decreto n. 51 del 27.7.2017, la Direzione Generale provvedeva ad affidare al RTI la ripetizione del servizio di cui al presente contratto (CIG 5275794AED e CUP B61H17000120001), per l'importo complessivo pari ad Euro 2.037.759,37(duemilionitrentasettemilasettecentocinquantanove/37), fissandone la durata in 36 mesi a decorrere dall'1.8.2017, salvo, in ogni caso, l'esercizio della facoltà della Regione di recesso unilaterale senza alcun obbligo di motivazione;
- che con verbale dell'1.8.2017 - acquisito agli atti il 23.11.2017 con prot. n. 773315 - la Direzione generale consegnava anticipatamente il servizio per dare avvio all'esecuzione delle prestazioni scaturenti dal presente contratto;
- che con nota prot. n. 700730 del 24.10.2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura rendeva il richiesto parere, le cui osservazioni sono state recepite a cura della Direzione Generale nello schema del presente contratto;
- che con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale n. 653523 del 5.10.2017, la mandataria del RTI trasmetteva il Piano di Lavoro;
- che con Decreto n. 126 del 23/11/2017 la Direzione Generale impegnava, a valere sul capitolo 2560, risorse per Euro 981.559,83 (novecentoottantunomilacinquecentocinquantanove/83), ad integrazione della precedente somma impegnata pari a Euro 1.504.506,60 (unmilioneacinquecento quattromilacinquecento sei/60), sul capitolo 2507 con Decreto n. 699 del 24.10.2013 della A.G.C "Pro-

grammazione Piani e Programmi”

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

#### Articolo 1 - Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione dell'allegata procura (allegato 1).

#### Articolo 2 - Norme regolatrici.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile;
- dalla normativa comunitaria in materia e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente (statale, regionale e comunitaria), in materia di obbligazioni e responsabilità.

### Articolo 3 - Consenso e oggetto.

La Regione affida al RTI, che accetta, l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica e Supporto per l'attuazione del Piano di Interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2000/2006 e 2007/2013)" (CIG 5275794AED - CUP B61H17000120001), quale ripetizione dell'originario servizio oggetto del contratto rep. n. 14.440 dell'1.8.2014 (Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 14760 dell'1/8/2014 TER Ufficio Territoriale di NAPOLI 1 - Entrate) e come rimodulato con l'offerta tecnico-economica presentata dal RTI per lo svolgimento di servizi analoghi.

L'attività di assistenza tecnica deve svilupparsi attraverso le seguenti linee di servizio:

1. Supporto tecnico e operativo all'Organismo di Programmazione nella sua attività di coordinamento, attuazione e sorveglianza del FSC;
2. Supporto alle strutture regionali deputate all'attuazione del FSC, nelle loro funzioni di gestione e monitoraggio degli interventi nonché in materia di controllo di I livello;
3. Supporto tecnico ed operativo alle strutture di controllo e verifica istituite presso l'OdP;
4. Manutenzione evolutiva del Sistema Locale di Monitoraggio (SMOL) per la programmazione FSC.

Rientrano nel servizio, altresì, le prestazioni tese a garantire i servizi migliorativi, le attività di natura trasversale e la *governance* di progetto nonché quelle che, comunque, si rendessero ulteriormente necessarie a dare puntuale esecuzione al presente

contratto.

Dovrà, inoltre, essere svolta per tutte le linee di servizio previste una costante attività di monitoraggio dei risultati raggiunti con segnalazione dei miglioramenti rilevati e dei punti critici ancora da affrontare e risolvere.

Le attività richieste implicano che il RTI dovrà operare in stretto contatto con la Regione. A tal fine dovrà essere disponibile per incontri, momenti di raccordo e partecipazione a gruppi di lavoro secondo le richieste della Regione.

Eventuali variazioni all'oggetto del contratto dovranno essere approvate per iscritto e non dovranno in alcun modo alterare l'importo del contratto medesimo.

#### Articolo 4 - Decorrenza e durata del servizio.

Il presente contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dall'1.8.2017, come risulta dal verbale di avvio dell'esecuzione del servizio dell'1.8.2017 - acquisito agli atti della Direzione generale il 23.11.2017 con prot. n. 773315.

Alla scadenza del suddetto termine, il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto, senza alcuna necessità di disdetta.

#### Articolo 5 - Piano di Lavoro.

Il piano di lavoro, presentato dal RTI e acquisito al protocollo della Direzione Generale n. 653523 del 5.10.2017 ha nominato il responsabile generale del servizio medesimo nonché coordinatore della commessa.

Tale piano sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni che, suggerite dalla Regione nei limiti del presente contratto e delle disposizioni contenute nell'offerta, il RTI si obbliga ad eseguire.

Il Responsabile generale del progetto risponderà, oltre che del progetto nel suo

complesso, anche dei risultati conseguiti. Le attività dovranno essere effettuate improrogabilmente entro le scadenze concordate e indicate nel Piano Operativo di dettaglio delle attività. In caso di variazioni nello svolgimento delle attività, la Regione potrà chiedere al RTI la stesura di uno specifico report in grado di riassumere ed evidenziare i risultati positivi ottenuti e le modalità di realizzazione.

#### Articolo 6 - Modalità di esecuzione e obblighi.

Il RTI si obbliga a garantire l'esatto adempimento e la perfetta esecuzione dell'incarico, secondo modalità e tempistica indicate nell'offerta tecnico-economica e dettagliate nel "Piano di lavoro".

Il RTI si obbliga, inoltre, a: 1) dare immediata comunicazione di ogni circostanza anomala o difficoltà che abbiano influenza sull'esecuzione del contratto; 2) rendersi disponibile, secondo tempi ed esigenze eventualmente rappresentati dalla Regione, per incontri, momenti di raccordo o partecipazione a gruppi di lavoro, fornire rapporti di valutazione *on demand* su particolari attività in funzione delle criticità emerse; 3) adattare modalità e tempistica del servizio alle esigenze eventualmente manifestate dalla Regione; 4) fornire assistenza tecnica, con modalità di *problem solving*, all'Autorità di Gestione; 5) accettare, in ogni momento, verifiche, da parte di incaricati della Regione, su andamento ed adeguatezza dei servizi oggetto del contratto; 6) restituire i compensi indebitamente percepiti, nella misura e modi stabiliti dalla Regione, in caso di inadempienza agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle attività; 7) mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e

di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, anche dopo la scadenza del medesimo. Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per partecipare a gare ed appalti, dandone preventiva informazione alla Regione.

Il RTI si obbliga, inoltre, a rispettare: 1) nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e ad osservare la normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello retributivo, previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 2) le vigenti disposizioni in tema di informazione e pubblicità degli interventi sui Fondi Strutturali, per quanto applicabili.

Il RTI è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto.

#### Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il RTI si obbliga al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto, il RTI prende atto del seguente CIG 5275794AED e CUP B61H17000120001.

Il RTI deve rispettare, anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari *ex art. 3* legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il RTI ha comunicato, con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale n. 653523 del 5.10.2017, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto e le persone delegate a operare su di esso.

Il RTI si obbliga a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche al conto corrente o di modifiche dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto si intende risolto nel caso che anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. La risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.

#### Articolo 8 - Clausola di manleva.

Il RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti ovvero di omissioni/negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il personale impiegato dal RTI non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

#### Articolo 9 – Cessione del contratto, subappalto e cessione del credito.

E' assolutamente vietato al RTI, sotto pena di immediata risoluzione del contratto

per colpa e del risarcimento di ogni danno e spese alla Regione, di operare la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di affidare parte del servizio in subappalto.

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, comma 2, cod. civ. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del RTI neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal RTI che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. La violazione di quanto appena disposto attribuisce alla Regione il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

#### Articolo 10 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità.

Le parti si obbligano al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.9.2007 (BURC n. 54/2007).

#### Articolo 11 - Gruppo di lavoro.

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro inizialmente comunicato alla Regione, operante, secondo il piano di impieghi dettagliato nella propria proposta tecnico-economica, presso le strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Piano di Interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ed articolato nei seguenti profili professionali:

- esperto senior in materia giuridica;
- esperto senior in gestione finanziaria delle risorse dei programmi di investi-

mento;

- esperto senior in controllo degli interventi finanziati;
- esperto junior nell’attuazione, monitoraggio e controllo di interventi a valere su programmi di investimento.

Alle suddette risorse vanno aggiunti il “Coordinatore di Commessa”, nonché ulteriori risorse professionali attivabili, *on demand*, previa esplicita richiesta della Regione, per assicurare i servizi migliorativi, le attività di natura trasversale e la *governance* di progetto.

L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro, anche nei casi di forza maggiore, è subordinata al relativo assenso della Regione, da rilasciarsi a seguito di specifica e motivata richiesta del RTI, corredata dalla documentazione comprovante il possesso, da parte dei subentranti componenti, di requisiti almeno equivalenti a quelli dei componenti da sostituire, con la precisazione dei rispettivi nominativi e referenze.

La pendenza dell’autorizzazione da parte della Regione non esonera il RTI dall’adempimento delle obbligazioni assunte.

#### Articolo 12 - Corrispettivo e pagamenti.

Il corrispettivo per l’esatto adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto, invariabile ed omnicomprensivo, è di Euro 2.037.759,37 (duemilioni-trentasettemilasettecentocinquantanove/37), oltre IVA.

Il suddetto importo, previa presentazione di regolari fatture, corredate dalla necessaria documentazione, e subordinatamente alle attestazioni della regolare esecuzione, rilasciate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), nonché

dell'esito positivo del controllo di I livello, sarà corrisposto, secondo quanto di seguito specificato:

- un'anticipazione, pari al 30% dell'importo contrattuale, IVA inclusa, qualora il RTI ne faccia espressa richiesta, corredandola con apposita garanzia fideiussoria, di pari importo, che escluda, espressamente, ai sensi dell'art. 1944 cod.civ., il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ed i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. L'anticipazione sarà revocata ove l'esecuzione del servizio non prosegua secondo gli obblighi contrattuali, ed in tal caso spettano alla Regione anche gli interessi legali sulle somme anticipate;
- n. 6 rate relative ad altrettanti stati di avanzamento, ciascuno dei quali pari al 12,5% dell'importo contrattuale complessivo. A tali rate sarà applicata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo della corrispondente fattura ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nell'ipotesi di avvenuta erogazione dell'anticipazione, le fatture emesse e le rispettive erogazioni avranno importo corrispondente al 7,5%, anziché il 12,5%, dell'importo contrattuale;
- saldo, pari al 25% dell'importo contrattuale, con aggiunta del valore complessivo delle trattenute di cui al punto soprastante, a conclusione del contratto.

Tutte le fatture, emesse dalle componenti del RTI, dovranno dettagliare il contenuto delle corrispondenti attività rese, riportare l'indicazione del contratto, del CIG e del CUP, essere intestate alla Direzione Generale. Ogni fattura successiva all'anticipazione dovrà, altresì, essere corredata dalla seguente documentazione: a) *time sheet* dei professionisti coinvolti; b) *gantt* e cronoprogramma consuntivo delle attività programmate e svolte; c) relazione sullo stato di avanzamento generale del

progetto, contenente la descrizione delle attività svolte e i relativi tempi dedicati alle singole attività, con l'indicazione delle risorse umane utilizzate e degli *output* realizzati; d) ogni materiale realizzato, ancorché in bozza.

#### Art. 13 - Cauzione definitiva.

La Regione dà atto che, mediante polizza fideiussoria n. 2182772 del 22.9.2017 e relativa appendice n. 2 del 30.10.2017, stipulate con la compagnia Coface (agenzia di Roma cod. 042/000), il RTI ha prestato cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto, per una somma garantita pari a Euro 101.887,96 (centounomilaottocentottantasette/96), pari al 5% del corrispettivo fissato dal contratto stesso, in quanto il RTI è in possesso delle certificazioni del sistema di qualità ISO9000, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tale polizza esclude espressamente il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali.

Resta, pertanto, espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di avere subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione escussa dalla Regione in tut-

to o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità predetti, è automatico, senza necessità di benestare della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del RTI, di apposito documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, al netto di eventuali crediti della Regione verso il RTI, sarà svincolato successivamente alla scadenza contrattuale, a seguito dell'acquisizione della relazione di ultimazione del servizio e della verifica della regolare esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

#### Articolo 14 - Sospensione e recesso.

La Regione potrà, per comprovati motivi, sospendere l'efficacia del contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, per periodi - non superiori a nove mesi - per i quali nessuna somma sarà dovuta al RTI.

La Regione potrà, inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto al RTI, mediante preavviso di almeno trenta giorni. Dalla data di efficacia del recesso, il RTI dovrà interrompere l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti alcun danno alla Regione. Il RTI avrà diritto al pagamento di quanto correttamen-

te eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo contrattuale e calcolato su base temporale. Il RTI rinuncia a qualunque pretesa risarcitoria e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo.

#### Articolo 15 - Ritardi nelle prestazioni e penali.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica prevista nell'offerta tecnico-economica o nel Piano di Lavoro, la Regione procederà alla contestazione formale dei medesimi; il RTI disporrà di due giorni, eventualmente prorogabili su motivata richiesta, per inoltrare le proprie controdeduzioni.

Laddove le ragioni addotte siano dichiarate inaccoglibili, la Regione procederà all'applicazione di una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) al giorno, importo eventualmente riducibile all'esito del contraddittorio con il RTI.

Il pagamento delle penali non pregiudicherà in ogni caso, il diritto della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente né quello a richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori, compreso quello all'immagine. Non potranno essere intese quale rinuncia all'applicabilità delle penali, eventuali mancate contestazioni e/o atti di tolleranza della Regione per precedenti inadempimenti sanzionabili.

#### Articolo 16 - Risoluzione del contratto.

Si conviene che la Regione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al RTI, nei seguenti casi:

- qualora a seguito di tre gravi inadempimenti degli obblighi di cui al presente contratto, il RTI non ottemperi a quanto contestato con diffida formale da parte della Regione;

- arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte del RTI;
- cessazione o fallimento del RTI, fatte salve le previsioni di cui all'art. 48, commi 17 e 18 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- accumulo, nell'arco di sei mesi, di penali per un ammontare complessivo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale;
- violazione degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 L. n.136/2010;

Ai sensi dell'articolo 1453 c.c., la Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 c.c. e all'esecuzione in danno, a spese del RTI, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte dal medesimo. La risoluzione fa sorgere, in capo alla Regione, il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che dovrà sostenere affidando ad altri soggetti la prestazione o la sua parte rimanente.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Articolo 17 - Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è stato nominato con Decreto n. 51 del 27.7.2017 della Direzione Generale.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) è stato nominato con Decreto della Direzione Generale n. 126 del 23.11.2017.

Articolo 18 - Foro competente.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ. ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 19 - Rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.

Art. 20 - Codice del comportamento.

Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### Articolo 21 - Spese di stipulazione.

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegata procura per la quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventitré pagine, di cui ventidue pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale e ss.mm.ii.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s)

del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e  
ss.mm.ii.